



Comune di San Giorgio di Nogaro

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI
NONCHÉ DELLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE DEGLI
UFFICI IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 12.04.2022

INDICE

Art.1 Principi e Criteri

Art. 2 Sedute in videoconferenza da remoto

Art. 3 Norma di rinvio

Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono trasmesse di norma in diretta streaming sul portale istituzionale del comune ovvero in mancanza di un collegamento in modalità differita con pubblicazione della registrazione nel sito. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 2 Sedute in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute del Consiglio o della Giunta possono essere svolte in videoconferenza, con partecipazione da remoto.
2. Le Commissioni, e gli uffici per le attività istruttorie, possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, fatti salvi i divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La seduta in videoconferenza con collegamento da remoto in modalità sincrona richiede in ogni caso la possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. A tale fine l'Amministrazione si doterà di programmi idonei.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida nella modalità di "sede virtuale", se sussiste la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
6. La convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, contiene l'indicazione dei dati necessari per il collegamento a distanza.
7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune. Salvo i casi di seduta segreta, la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, per motivate ragioni tecniche.
8. La pubblicità delle sedute, presenziali o in videoconferenza, può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi. È in ogni caso assicurata la presenza del Segretario comunale, dei suoi collaboratori o del vicario.

9. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.

10. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità di videoconferenza oppure in modalità mista con simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma.

11. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in modalità audio-video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter partecipare alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

12. Il Segretario comunale, o il suo vicario, attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale al momento dell'apertura della seduta nonché al momento del voto per coloro che siano collegati via telematica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000.

13. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Sindaco, si intende valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

14. Le modalità di intervento sono definite al momento dell'apertura della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Consiglio comunale.

15. Al termine di ogni votazione il Sindaco ne dichiara l'esito. Il Segretario comunale provvede alla verbalizzazione del risultato della votazione prendendo nota del voto espresso da ciascuno dei presenti.

16. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Sindaco ha provveduto all'appello dei presenti, facendone dare atto espressamente nel verbale della seduta.

17. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione da parte del Sindaco.

18. In presenza di temporanee disfunzioni o di altre cause che impediscano il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per il tempo strettamente necessario alla risoluzione del problema di carattere tecnico. Alla ripresa, il Segretario comunale o il suo vicario procedono all'accertamento dei presenti.

19. Se le disfunzioni persistono, il Sindaco dichiara chiusa la seduta aggiornandola ad altra ora o data.

20. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano altresì gli Assessori esterni e altri soggetti autorizzati, con possibilità di intervento.

21. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale spetta al Segretario comunale, o al suo vicario, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tali casi, e in assenza del vicario, le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate, dal Presidente, ad un Consigliere all'uopo destinato. Della decisione va fatta espressa menzione nel verbale con la specifica dei motivi.

22. Nelle sedute segrete o limitate ai soli componenti degli organi e al Segretario comunale, il Sindaco, all'atto del collegamento, invita ciascun partecipante a dichiarare, sotto la sua responsabilità, che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere, e ad impegnarsi a non effettuare alcuna registrazione. L'invito e la dichiarazione sono inseriti nel verbale della seduta.

Art. 3 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale, del Codice in materia di protezione dei dati

personali, le disposizioni comunitarie.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso nell'Albo pretorio *on line*.